

468.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	23658	MANCO	23673
Disegni di legge:		MELIS	23681
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	23664	MIGLIORI	23670
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	23658, 23668	MILIA	23665, 23666, 23669, 23670, 23675
Proposte di legge:		MINIO	23679
(<i>Annunzio</i>)	23658	PALAZZOLO	23665
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	23686	PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	23676, 23677 23678, 23679
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	23658, 23668	QUARANTA	23665
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23660 23662, 23666, 23667, 23668, 23669, 23672 23673, 23674, 23675, 23680, 23681
Senatori MONNI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (<i>Approvato dal Senato</i>) (3167)	23658	REGGIANI	23673
PRESIDENTE	23658, 23664	RICCIO	23667
ACCREMAN	23665, 23675, 23681	ROMEO	23665, 23669, 23681
AMATUCCI	23662, 23667, 23678	RUSSO SPENA	23668
BERAGNOLI	23676	SANTAGATI	23670, 23672, 23679
BETIOL	23669	SFORZA	23665, 23669
BONAITI	23674	SPAGNOLI	23669, 23672
BREGANZE	23669	SPONZIELLO	23675
CACCIATORE	23664, 23672, 23673, 23674, 23680	ZACCAGNINI	23661, 23671
CARIOTA FERRARA	23683	ZAPPA	23662, 23676, 23677, 23678
COCCIA	23674	ZOBOLI	23662, 23680
COTTONE	23671	Corte costituzionale (Annunzio di sentenza)	23658
DE FLORIO	23673, 23675, 23676	Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio)	23686
DELL'ANDRO, <i>Relatore</i>	23658, 23662, 23666 23668, 23669, 23672, 23673, 23674, 23675 23676, 23677, 23678, 23679, 23680, 23681	Votazioni segrete	23662, 23683
FRANCHI	23670	Ordine del giorno della prossima seduta	23686
GALDO	23669, 23670, 23680		
GUARRA	23675		
GUERRINI GIORGIO	23664		
GUIDI	23667		
LUZZATTO	23666, 23668, 23669		

La seduta comincia alle 9,30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 26 maggio 1966.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Antoniozzi, Botta, Gerbino, Leone Giovanni, Nannini e Spadola.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie » (*Approvato da quel consenso*) (3195);

Senatori VALLAURI e CORNAGGIA MEDICI: « Contributo di lire 25 milioni per l'erezione a Gorizia del monumento al fante, nel cinquantenario della liberazione della città » (*Approvato da quella I Commissione*) (3196);

Senatore CHABOD: « Modificazione dell'articolo 11 del regolamento, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 669, per l'uso del carburato di calcio e per i pubblici esercizi di carburato di calcio e di acetilene » (*Approvato da quella IX Commissione*) (3197).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SPINELLI: « Disciplina giuridica dell'esercizio dell'attività dei medici termalisti » (3198);

ALPINO ed altri: « Modifiche agli articoli 89 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni » (3199).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha

trasmesso con lettera in data 26 maggio 1966 copia della sentenza n. 52 della Corte stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949 (Doc. XX, n. 18). Il documento sarà stampato e distribuito.

Seguito della discussione della proposta di legge: senatori Monni ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (3167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Monni ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati svolti tutti gli emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Vorrei innanzi tutto esprimere parere favorevole sull'emendamento proposto dal Governo all'articolo 2, che non riguarda propriamente il contenuto delle disposizioni ma mira soltanto a rendere più chiara la formulazione del testo e più esplicita la volontà della legge.

Ricordo che tale emendamento è diretto a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« L'amnistia per i suddetti reati non si applica qualora concorrano una o più circostanze aggravanti diverse da quelle previste dall'articolo 112 del codice penale e da ogni altra circostanza speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore ».

Passando all'articolo 1 rilevo che l'emendamento Zoboli al primo comma solleva una questione estremamente complessa, che avrebbe bisogno di un approfondimento, dato che in Commissione, come la Camera sa, non sono stati proposti emendamenti pur se sono state formulate alcune osservazioni in ordine al comma stesso.

D'altra parte, sulla materia che forma oggetto dell'emendamento Zoboli, e cioè sull'estensione dell'amnistia ai reati politici commessi tra il 10 luglio 1943 e il 31 luglio 1945

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

da appartenenti alle forze partigiane, vi è stato un ampio dibattito al Senato, risoltosi con il voto contrario ad un emendamento analogo.

La questione deve essere comunque approfondita e pertanto il relatore si rimette alla Camera.

Alla stessa materia fa riferimento l'emendamento Greppi al primo comma, tendente ad estendere l'amnistia a tutti i reati comunque determinati da movente o fine politico commessi fra il 25 luglio 1943 e il 2 giugno 1946. Valgono, pertanto, le medesime considerazioni che ho fatto per l'emendamento Zoboli, e anche in ordine a questo emendamento mi rimetto alla Camera.

Sempre al primo comma dell'articolo 1 è stata presentata una serie di emendamenti (aventi quali primi firmatari gli onorevoli Cacciatore, Sforza e Romeo) tendenti ad estendere l'amnistia ai reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, anziché a tre anni, come previsto nel testo della Commissione. Sono contrario, perché ritengo che il beneficio non possa essere esteso oltre il limite dei tre anni.

Vi è poi, sempre al primo comma, un emendamento dell'onorevole Giorgio Guerrini che propone la soppressione del limite massimo della pena pecuniaria ai fini della determinazione dell'applicabilità dell'amnistia.

Mi rendo conto che, a questo proposito, si pone un delicato problema: avviene infatti a volte che il legislatore usi determinare edittalmente la pena pecuniaria in misura superiore ai 2 milioni e 500 mila lire per fattispecie criminose meno gravi di quelle per le quali prevede la pena detentiva e quella pecuniaria in misura inferiore ai 2 milioni e 500 mila. Si potrebbe cioè verificare che un reato più grave sia amnistiato, e uno meno grave, solo perché punito con una pena pecuniaria superiore ai 2 milioni e 500 mila lire, non venga compreso nel beneficio. Nello spirito, quindi, l'emendamento dovrebbe essere accettato. Ci troviamo però in una situazione tale (come tutti sanno) per cui anche su questo punto, pur rilevando la esattezza del rilievo e quindi sottolineando le difficoltà applicative che si verificherebbero, mi pare che non si possa esprimere parere favorevole. Lo stesso deve dirsi per il successivo emendamento Romeo che vuole sostituire le parole « lire 2 milioni e 500 mila » con le altre « lire 3 milioni ».

Sono contrario all'emendamento Amatucci, sostitutivo al primo comma, lettera *b*), mentre esprimo parere favorevole sul successivo emen-

damento Accreman sostitutivo al primo comma, lettera *b*), perché la terminologia proposta chiarisce meglio l'intento del legislatore, il quale indubbiamente vuole applicare l'amnistia anche per i fatti realizzati nelle acque demaniali e private. Ritengo così superato il primo emendamento Romeo aggiuntivo al primo comma, lettera *b*); oltretutto aggiungere le parole « e private » mi sembra eccessivo, poiché una volta che si è menzionato espressamente le acque private credo che la volontà legislativa risulti sufficientemente chiara.

Esprimo parere contrario all'altro emendamento Romeo aggiuntivo al primo comma, lettera *b*), in quanto con esso si verrebbe ad estendere eccessivamente l'applicazione dell'amnistia.

Viceversa, esprimo parere favorevole all'emendamento Bonaiti aggiuntivo al primo comma, lettera *b*), trattandosi di una specificazione.

Sono contrario ai successivi emendamenti Accreman, Romeo, Milia e Quaranta, tutti aggiuntivi al primo comma, lettera *b*), in quanto amplirebbero troppo la sfera di applicabilità dell'amnistia. Per lo stesso motivo non accetto gli emendamenti Sforza, Romeo e Palazzolo, sostitutivi al primo comma, lettera *d*).

Accetto invece l'emendamento Milia aggiuntivo al primo comma, lettera *d*), poiché esso rappresenta una precisazione del criterio di considerare con particolare benevolenza i reati commessi da minori di diciotto anni.

Gli emendamenti Cacciatore, Romeo, Sforza e Spagnoli, tutti sostitutivi al primo comma lettera *e*), riguardano i reati di stampa. Se si vuole rispettare lo spirito della legge non si può essere favorevoli. Mi rendo conto però che, data l'attuale legislazione sulla stampa, verrebbero a verificarsi degli inconvenienti applicativi. Per l'emendamento Minasi, invece pure sostitutivo al primo comma, lettera *e*), mi rimetto alla Camera, non trattandosi di un allargamento dell'amnistia.

Sono contrario all'emendamento Galdo aggiuntivo al primo comma, lettera *e*), agli emendamenti Minasi, principale soppressivo del secondo comma e subordinato sostitutivo del comma stesso, e agli altri emendamenti Romeo e Cariota Ferrara pure soppressivi del secondo comma.

Mi rimetto alla Camera per l'emendamento Bettiol tendente a sopprimere, al secondo comma, il riferimento all'articolo 371, poiché mi sembra abbia un certo fondamento. Per l'emendamento Breganze, tendente a sopprimere al secondo comma il riferimento agli

articoli 516 e 515, esprimo parere contrario per quanto concerne l'articolo 515 e mi rimetto alla Camera per l'articolo 516. Parere contrario anche per gli emendamenti Romeo, parzialmente soppressivo al secondo comma, Galdo, parzialmente soppressivo al secondo comma, e Milia, aggiuntivo al comma stesso. Infine mi rimetto alla Camera per l'emendamento Migliori, sostitutivo al secondo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che l'emendamento Zoboli sia degno, per lo spirito che lo informa, della massima considerazione e personalmente non sarei contrario al suo accoglimento. Debbo però osservare, perché la Camera sappia e possa giudicare *ex informata conscientia*, che questo emendamento, nella sua applicazione, ha un valore quasi esclusivamente morale, nel senso che copre con l'amnistia impropria reati le cui pene siano state espiate o condonate con provvedimento di indulto o con provvedimenti speciali. Desidero pertanto che la Camera sappia che questo emendamento tende ad uno scopo limitato, cioè a vanificare le conseguenze che nel futuro potrebbero verificarsi in ordine all'applicazione del semplice indulto o del semplice condono. Mi rimetto pertanto alla volontà della Camera, avvertendo che se questo emendamento fosse approvato assorbirebbe tutti gli altri che concernono lo stesso argomento.

Tra questi ultimi vi è l'emendamento dell'onorevole Greppi, che è più comprensivo del precedente, a parte le date, nel senso che fa opera di pacificazione estendendo anche — mi sia consentito di esprimermi in questo modo — agli avversari dei partigiani il provvedimento di amnistia. Tuttavia debbo avvertire che, mentre condivido lo spirito di questo emendamento, vi è il pericolo che si presentino inconvenienti di carattere pratico. È certo comunque che questo emendamento farebbe scomparire la responsabilità e quindi la pena di alcuni criminali di guerra che per avventura sono ancora nelle prigioni dello Stato italiano. Per questa preoccupazione, esprimo parere contrario a questo emendamento, ritenendo preferibile, ove si dovesse operare una scelta, l'emendamento Zoboli.

Sono contrario ai successivi emendamenti Cacciatore, Sforza e Romeo, sostitutivi al primo comma, lettera *a*), in quanto tendono a cambiare tutta l'impalcatura del provvedimento, così come ci viene dal Senato. Sul successivo emendamento al primo comma dell'onorevole Giorgio Guerrini, che mira a sop-

primere il limite della pena pecuniaria, esistono motivi di perplessità, ma tutto sommato mi rimetto al giudizio della Camera, non potendo negarne il fondamento, almeno in alcuni casi particolari. Naturalmente, se esso fosse approvato, resterebbe assorbito il successivo emendamento Romeo.

Sono contrario all'emendamento Amatucci, mentre accetto, per il loro valore di chiarificazione, gli emendamenti Accreman e Romeo, al primo comma, lettera *b*). Sono contrario al successivo emendamento Romeo aggiuntivo al primo comma, lettera *b*). Sono favorevole — per quanto mi chiedo se sia proprio necessario — all'emendamento Bonaiti aggiuntivo al primo comma, lettera *b*); contrario per la ragione già indicata agli emendamenti Accreman, Romeo e Milia aggiuntivi al primo comma, lettera *b*). Mi pare invece che possa essere accettato l'emendamento Quaranta.

Mi dichiaro contrario all'emendamento Sforza sostitutivo al primo comma, lettera *d*), perché tende a modificare l'impalcatura dell'amnistia così come ci viene dal Senato; mi rimetto alla Camera, e quindi praticamente sono favorevole all'emendamento Romeo pure sostitutivo al primo comma, lettera *d*); sono contrario all'emendamento Palazzolo, perché la sostituzione degli anni 70 con gli anni 60 non ha nessuna ragione di essere.

Sono tendenzialmente favorevole, ma mi rimetto alla Camera, all'emendamento Milia aggiuntivo al primo comma, lettera *d*).

Per quanto riguarda l'emendamento Cacciatore sostitutivo al primo comma, lettera *e*), rilevo che con esso si investe tutto il problema della diffamazione aggravata, sul quale si è già tanto intrattenuta la Camera sia in sede di discussione generale sia in sede di svolgimento degli emendamenti.

Come ho già preannunciato ieri, nell'ipotesi che questi emendamenti debbano essere posti in votazione, come certamente lo saranno, vorrei presentare un emendamento allo emendamento, nel senso che si dovrebbe aggiungere la seguente lettera *d*), che per parte mia dovrebbe essere formulata come segue: « per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e per il connesso reato previsto dall'articolo 57 del codice penale » (questa sarebbe la formulazione tecnicamente migliore, ma comunque sono disposto ad accettarne anche altre) con la seguente aggiunta: « nel caso di applicazione dell'amnistia per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa consistente nell'attri-

buzione di un fatto determinato, il giudizio sulla verità del fatto è d'ufficio deferito ad un giuri d'onore. Seguendo il ricorso in Cassazione, la Corte, applicata l'amnistia, trasmette gli atti per la nomina del giuri al giudice che emise il provvedimento impugnato ».

Mi pare che una siffatta soluzione dovrebbe tranquillizzare l'animo di tutti, perché va incontro in maniera veramente notevole (in questa materia ci sono stati ieri contrasti alla Camera così come c'erano stati al Senato) ad un'istanza dei giornalisti relativa al particolare delitto di diffamazione aggravata, ma senza alcun danno per i giornalisti perché usciamo dal campo penale e rendiamo automatico il deferimento ad un giuri d'onore, il quale può affermare se esiste o meno la verità del fatto, e quindi dimostrare se non ci fu o ci fu diffamazione.

Sono contrario all'emendamento Romeo sostitutivo al primo comma, lettera e), e all'emendamento Minasi soppressivo del secondo comma in via principale e sostitutivo del comma stesso in via subordinata.

Esprimo anche parere contrario agli emendamenti Pellegrino, Romeo, Cariota Ferrara tutti soppressivi del secondo comma.

Per l'emendamento Bettiol parzialmente soppressivo al secondo comma mi rimetto alla Camera, perché sopprime soltanto una delle categorie che vengono escluse dall'amnistia.

Per l'emendamento Breganze che sopprime, al secondo comma, il riferimento agli articoli 515 e 516, egualmente mi rimetto alla Camera, come pure per l'emendamento Romeo che sopprime il riferimento all'articolo 528, perché io personalmente non credo alla particolare gravità concreta di questo reato.

Per l'emendamento Migliori sostitutivo al secondo comma, nell'ipotesi che sia respinto l'emendamento Romeo (dal quale esso, in quanto tendente ad allargare la sfera di esclusione dall'ambito dell'amnistia, sarebbe altrimenti assorbito), mi rimetto alla Camera.

Sono contrario all'emendamento Galdo soppressivo al secondo comma e così pure all'emendamento Milia aggiuntivo al comma stesso.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto globale su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Il gruppo democratico cristiano ritiene per due motivi, uno di principio e l'altro pratico, di votare contro tutti gli

emendamenti che tendono comunque ad allargare la portata del provvedimento giuntoci dal Senato, sapendo bene quale è stata la difficoltà di compilazione di questo testo. Siamo persuasi che la maniera migliore per rendere possibile il varo di questo provvedimento prima del 2 giugno sia quello di scostarsi il meno possibile dal testo del Senato.

Il nostro gruppo però, per motivi di logica ed in coerenza con un'altra norma già contenuta nel testo, si dichiara favorevole all'emendamento Migliori sostitutivo al secondo comma, che ha una portata più restrittiva. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali chiuse, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

e) quando sia noto l'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità e fuori dei casi di concorso, per i reati commessi col mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vicedirettore responsabile, previsti dall'articolo 57 del Codice penale, modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 516, 528, 530 del Codice penale, e ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

AMATUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Ritiro il mio emendamento sostitutivo al primo comma della lettera b).

ZAPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPA. Dichiaro di ritirare l'emendamento Greppi al primo comma, di cui sono cofirmatario, fondendo la sostanza di questo emendamento con quello Zoboli sempre al primo comma.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento, presentato dagli onorevoli Zoboli, Zappa, Giorgio Guerrini, Fortuna, Guidi, Gorreri, Coccia, De Florio, Baldini e Armaroli: al primo comma dell'articolo 1, premettere alla lettera a) la seguente:

« Per i reati consumati da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana oppure a formazioni anche non regolari o da chiunque altro abbia cooperato con il movimento di liberazione nazionale, comunque determinati da movente o fine politico o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali e militari dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946 ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento che assorbe quelli Zoboli e Greppi?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Per le ragioni esposte innanzi sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già espresso il parere favorevole mio personale e del Governo, dato che esso non presenta il pericolo cui avevo accennato parlando dell'emendamento Greppi.

PRESIDENTE. Voteremo ora sull'emendamento Zoboli-Zappa.

ZOBOLI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Zoboli-Zappa, accettato dal Governo ma non dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti 380

Maggioranza 191

Voti favorevoli 208

Voti contrari 172

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Baroni
Abelli	Bártole
Abenante	Bastianelli
Accreman	Battistella
Alatri	Bavetta
Alboni	Beccastrini
Alessandrini	Belci
Alicata	Belotti
Amadei Leonetto	Beragnoli
Amasio	Berlingúer Luigi
Amatucci	Berloffa
Ambrosini	Bernetic Maria
Amendola Giorgio	Berretta
Amendola Pietro	Bertè
Angelini	Bertoldi
Angelino	Bettiól
Antonini	Biaggi Francantonio
Armani	Biaggi Nullo
Armaroli	Biagini
Arnaud	Biagioni
Assennato	Biancani
Astolfi Maruzza	Bianchi Fortunato
Avolio	Bianchi Gerardo
Azzaro	Biasutti
Badini Confalonieri	Bigi
Balconi Marcella	Bima
Baldani Guerra	Bo
Baldi	Boldrini
Baldini	Bonaiti
Barba	Borra
Barbaccia	Borsari
Barberi	Bosisio
Bardini	Bottari

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

Bova	De Pasquale	Grimaldi	Maulini
Breganze	Di Benedetto	Guariento	Mazza
Bressani	Dietl	Guerrieri	Mazzoni
Brighenti	Di Giannantonio	Guerrini Giorgio	Melis
Bronzuto	Di Leo	Guerrini Rodolfo	Melloni
Brusasca	Di Lorenzo	Gui	Menchinelli
Buffone	Di Mauro Ado Guido	Guidi	Mengozzi
Busetto	Di Mauro Luigi	Gullo	Messinetti
Buttè	Di Nardo	Gullotti	Miceli
Buzzetti	D'Ippolito	Hélfer	Micheli
Buzzi	Di Vagno	Imperiale	Migliori
Cacciatore	Di Vittorio Berti Bal-	Ingrao	Milia
Caiazza	dina	Iozzelli	Minio
Calasso	D'Onofrio	Isgrò	Miotti Carli Amalia
Calvaresi	Elkan	Jacazzi	Misasi
Calvetti	Ermini	Jacometti	Monasterio
Camangi	Fabbri Riccardo	La Bella	Morelli
Canestrari	Fada	Làconi	Mussa Ivaldi Vercelli
Cannizzo	Failla	Laforgia	Nannuzzi
Caprara	Fanales	Lajólo	Napolitano Luigi
Cariota Ferrara	Fanfani	Landi	Natali
Carocci	Fasoli	La Penna	Natoli
Carra	Ferrari Riccardo	Lattanzio	Natta
Cassiani	Ferraris	Lenti	Nicoletto
Castellucci	Ferri Mauro	Leonardi	Novella
Cataldo	Fibbi Giulietta	Leone Raffaele	Nucci
Cavallaro Nicola	Fiumanò	Levi Arian Giorgina	Ognibene
Céngarle	Foa	Lezzi	Olmini
Ceravolo	Forlani	Li Causi	Origlia
Ceruti Carlo	Fornale	Lizzero	Pacciardi
Cetrullo	Fortini	Lombardi Riccardo	Pagliarani
Chiaromonte	Fortuna	Lombardi Ruggero	Pajetta
Cianca	Fracassi	Longo	Pala
Cinciari Rodano	Franceschini	Longoni	Palazzeschi
Maria Lisa	Franchi	Loperfido	Palleschi
Coccia	Franco Raffaele	Loreti	Pasqualicchio
Codignola	Franzo	Lucchesi	Passoni
Colasanto	Gagliardi	Lucifredi	Patrini
Colombo Emilio	Galdo	Lusóli	Pella
Colombo Vittorino	Galluzzi	Luzzatto	Pellegrino
Corona Giacomo	Gambelli Fenili	Magno	Pennacchini
Corrao	Gáspari	Magri	Piccoli
Cortese	Gelmini	Malagugini	Pietrobono
Cossiga	Gessi Nives	Malfatti Francesco	Pigni
Dal Cantón Maria Pia	Ghio	Manenti	Pintus
D'Alessio	Giachini	Mannironi	Pirastu
Dall'Armellina	Giglia	Marangone	Poerio
De Capua	Gioia	Marchesi	Prearo
De Florio	Giolitti	Marchiani	Preti
Degan	Giorgi	Mariconda	Principe
Degli Esposti	Girardin	Marotta Michele	Racchetti
De Leonardis	Gitti	Marotta Vincenzo	Radi
Dell'Andro	Golinelli	Marras	Raffaelli
Delle Fave	Gombi	Martini Maria Eletta	Rampa
Demarchi	Gonella Guido	Maschiella	Raucci
De Marzi	Gorreri	Matarrese	Re Giuseppina
De Meo	Greppi	Mattarella	Reale Giuseppe
De Pascális	Grezzi	Mattarelli	Reale Oronzo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

Reggiani	Spagnoli
Riccio	Stella
Righetti	Storchi
Rinaldi	Sullo
Ripamonti	Sulotto
Romanato	Tagliaferri
Romeo	Tambroni
Romita	Tantalo
Romualdi	Tedeschi
Rosati	Tempia Valenta
Rossanda Banfi	Tenaglia
Rossana	Terranova Corrado
Rossi Paolo	Terranova Raffaele
Rossi Paolo Mario	Titomanlio Vittoria
Rossinovich	Todros
Rubeo	Togni
Ruffini	Tognoni
Russo Carlo	Toros
Russo Spena	Tozzi Condivi
Sabatini	Trentin
Sacchi	Tripodi
Salvi	Truzzi
Sammartino	Urso
Sandri	Usvardi
Sanna	Vaja
Santi	Valiante
Savio Emanuela	Valori
Savoldi	Venturini
Scaglia	Veronesi
Scalia	Vespignani
Scarlato	Vianello
Scionti	Vicentini
Scotoni	Villa
Scricciolo	Villani
Sedati	Vincelli
Semeraro	Viviani Luciana
Serbandini	Volpe
Sereni	Zaccagnini
Seroni	Zanibelli
Sforza	Zanti Tondi Carmen
Silvestri	Zappa
Sinesio	Zóboli
Soliano	Zugno
Sorgi	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Galli
Andreotti	Graziosi
Bontade Margherita	Mariani
Cassandro	Martino Edoardo
Cavallaro Francesco	Marzotto
Dagnino	Merenda
D'Amato	Pitzalis
Ferrari Aggradi	Scelba
Fusaro	Trombetta

(concesso nella seduta odierna):

Antoniozzi	Leone Giovanni
Botta	Nannini
Gerbino	Spádola

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Informo che la IX Commissione (Lavori pubblici), nella seduta del 26 maggio 1966, ha deliberato di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (3150).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento al primo comma diretto ad elevare la pena edittale da 3 a 4 anni, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Sono così preclusi gli identici emendamenti Sforza e Romeo.

Onorevole Giorgio Guerrini, mantiene il suo emendamento diretto a sopprimere al primo comma, lettera b), le parole « non superiore nel massimo a lire 2 milioni 500 mila », non accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

GUERRINI GIORGIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

È così precluso l'emendamento Romeo sostitutivo al primo comma.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento al primo comma, lettera *b*), diretto a sostituire le parole « acque demaniali chiuse », con le altre: « acque demaniali e private », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

È così assorbito il primo emendamento Romeo aggiuntivo al primo comma, lettera *b*).

Onorevole Romeo mantiene il suo secondo emendamento al primo comma, lettera *b*), diretto ad aggiungere, alla quarta riga, dopo le parole « dall'articolo 62, n. 4 », le altre: « oppure dall'articolo 62-*bis* oppure dall'articolo 62, n. 6 », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROMEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bonaiti al primo comma, lettera *b*), diretto ad aggiungere, dopo le parole: « una aggravante », le altre: « anche speciale », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento diretto ad aggiungere, al primo comma, lettera *b*), penultima riga, dopo le parole: « l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 », le altre: « o quella prevista dall'articolo 62-*bis* o quella prevista dall'articolo 62, n. 6 », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Quaranta, mantiene il suo emendamento diretto ad aggiungere, al primo comma, lettera *b*), penultima riga, dopo le parole « dall'articolo 62, n. 4 », le altre: « oppure n. 6 », accettato dal Governo ma non dalla Commissione?

QUARANTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato*).

Onorevole Sforza, mantiene il suo emendamento diretto a sostituire al primo comma, lettera *d*), le parole « 4 anni », con le altre: « 5 anni », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SFORZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

È così preclusa la prima parte dell'emendamento Romeo.

Onorevole Romeo, mantiene la seconda parte del suo emendamento, diretta a sostituire le parole « 2 milioni e 500 mila », con le altre: « 3 milioni », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROMEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.
(*Non è approvata*).

Onorevole Palazzolo, mantiene il suo emendamento diretto, al primo comma, lettera *d*), a sostituire le parole: « anni 70 », con le altre: « anni 60 », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALAZZOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Milia, mantiene il suo emendamento al primo comma, diretto ad aggiungere la seguente lettera *d-bis*): « per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e l'imputato sia minore di anni 18 », accettato dal relatore, mentre il Governo si è rimesso alla Camera?

MILIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo della lettera *e*):

« *e* » per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e per il connesso reato previsto dall'articolo 57 del codice penale. Nel caso di applicazione dell'amnistia per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, il giudizio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

sulla verità del fatto è di ufficio deferito ad un giuri d'onore.

Se pende ricorso in Cassazione, la Corte, applicata l'amnistia, trasmette gli atti per la nomina del giuri al giudice che emise il provvedimento impugnato ».

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Come cofirmatario dell'emendamento Cacciatore interamente sostitutivo della lettera e) al primo comma, credo che bisognerebbe fonderlo con quello del Governo, in quanto quest'ultimo si riferisce esclusivamente ai reati di diffamazione.

Per gli altri reati del direttore di giornale, la lettera e) del testo originario proponeva, a determinate condizioni, pure l'amnistia. Da parte nostra, con l'emendamento subordinato, proponevamo di modificare quelle condizioni. Con il nuovo testo del Governo, gli altri reati del direttore di giornale verrebbero invece esclusi dall'amnistia e non mi pare che questo sia giusto.

Vorrei chiedere all'onorevole ministro se sia d'accordo nel fondere gli emendamenti, e non nel sostituirli l'uno con l'altro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'impressione che l'emendamento governativo copra interamente la materia. Infatti abbiamo accettato la soluzione più larga, aggiungendo l'obbligatorietà del giudizio deferito a un giuri d'onore.

Quindi non ha alcuna importanza occuparsi distintamente delle responsabilità del direttore, trattandosi sempre di una responsabilità che si riferisce al reato di diffamazione aggravata.

LUZZATTO. Oltre ai reati di diffamazione, sempre in tema politico, vi sono quelli di vilipendio. Vi sono molti processi in corso per reati di vilipendio a mezzo della stampa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo confessarvi che tutta la discussione su questa materia si è riferita al reato di diffamazione aggravata, che, appunto, è contemplato nella legge sulla stampa con una pena edittale superiore a quella contenuta nel primo articolo dell'amnistia. A questo punto, vorrei poter ponderare un attimo se esiste anche una ipotesi di pena ultraedittale; in questo caso, potrebbe essere messo in votazione il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'emendamento del Governo è interamente

sostitutivo della lettera e) e quindi, se approvato, determina la preclusione di tutti gli emendamenti parzialmente sostitutivi.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Ritiro l'emendamento Cacciatore, sostitutivo della lettera e) al primo comma, di cui sono cofirmatario, mentre mi riservo di presentare un nuovo testo dell'emendamento Minasi, sostitutivo al primo comma, lettera e), di cui sono cofirmatario, che dovrà considerarsi come emendamento aggiuntivo a quello del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. Dobbiamo ora votare l'emendamento del Governo interamente sostitutivo della lettera e).

MILIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Mi sembra assurdo voler introdurre in questa legge l'obbligatorietà del giuri d'onore, che è soltanto una facoltà che hanno le parti. Se non ho capito male, si vorrebbe modificare una precisa disposizione del codice penale. Io posso anche essere favorevole al fatto che a questa disposizione sia estesa l'amnistia, ma debbo rilevare che si vorrebbe sostituire al giudice, cioè all'autorità giudiziaria che è l'unica competente a giudicare in materia, l'obbligatorietà di un giuri d'onore. L'emendamento del Governo è stato presentato or ora e non abbiamo avuto neanche la possibilità di consultarci. Mi sembra inoltre che una disposizione siffatta violi i principi basilari e del diritto e della Costituzione.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma quali saranno le modalità di nomina del giuri d'onore?

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel codice penale si prevede il giuri d'onore. Esso è facoltativo e richiede il concorso della volontà registrata di entrambe le parti. In questo caso, è scritto che nel momento in cui viene applicata l'amnistia il giudice che applica questo provvedimento deferisce la questione al giuri d'onore. (*Commenti al centro*).

DELL'ANDRO, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

AMATUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Vorrei richiamare la Camera a un giudizio responsabile perché quello che noi stiamo facendo, a parte l'accettazione o meno della tesi governativa, significa violazione patente delle norme del codice penale.

Noi possiamo modificare tutto, ma è evidente che con una disposizione della legge-delega non possiamo incidere su una norma del codice penale, che nel prevedere il deferimento al giuri d'onore per determinati casi di diffamazione poggia sull'elemento della volontarietà. È necessario che vi sia l'accordo di entrambe le parti per deferire la questione al giuri d'onore. Ma non mi pare che questa sia la sede competente per fare ciò. Dobbiamo pertanto trovare una soluzione qualsiasi che sia aderente ai principi generali del nostro ordinamento giuridico penale, evitando di incorrere in violazioni dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

RICCIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Se si tratta di una modifica del codice, essa non può essere fatta in questa sede in cui discutiamo di una legge di delegazione dell'amnistia. Ma qui in realtà non si tratta di modifica del codice, bensì dell'introduzione di un sistema nuovo di un giuri d'onore obbligatorio, che è incostituzionale.

Nel codice è previsto, facoltativamente, il ricorso al giuri d'onore; cioè le parti, trovandosi d'accordo, deliberano di rimettersi al giudizio di un giuri sull'oggetto della controversia. Indubbiamente siamo in tema di diritti di libertà che attengono alla persona umana, per cui non si può con un emendamento, in questa sede, costituire un giudice speciale (tale sarebbe il giudice d'onore) al quale rimettere il giudizio. L'amnistia è causa estintiva del reato; la depenalizzazione per amnistia sovrana non può e non deve creare situazioni di sfavore ai cittadini, con la compressione dei loro diritti. L'offeso querela; la querela è condizione di punibilità. L'amnistia declassa l'illecito da penale ad extrapenale. L'offeso deve avere il diritto di tutelare, avanti il giudice ordinario, i suoi diritti fondamentali. Potrà, in quella sede, agire come crede, secondo i suoi diritti. Ma non si può in questa legge che, ripetiamo, è di delegazione, fissare una ulteriore situazione

giuridica di favore all'offensore, sottraendolo obbligatoriamente al giudice ordinario dell'illecito extrapenale. Chi nominerebbe il giuri? Il tribunale? In virtù di quali poteri? L'eccezione di illegittimità costituzionale mi sembra fondata.

GUIDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Ho seguito le argomentazioni dei colleghi che hanno sostenuto l'incostituzionalità o comunque l'anomalia della procedura relativa all'introduzione in una legge di delega dell'obbligatorietà del deferimento al giuri d'onore e ritengo che la soluzione presentata dal Governo risponda a tutte le obiezioni che già sono state avanzate a proposito dell'applicazione dell'amnistia al reato di diffamazione.

Vorrei ricordare che l'onorevole Giovanni Leone ed altri colleghi si sono lamentati del fatto che l'amnistia impedirebbe la possibilità di provare l'innocenza del querelante. Orbene, attraverso la previsione del deferimento al giuri d'onore, si consente praticamente al querelante di dimostrare ugualmente l'infondatezza dei fatti e praticamente vengono depenalizzati i fatti stessi. A mio avviso, è consentito al legislatore, proprio in tema di amnistia, di togliere il carattere penale al fatto contestato e di tutelare la dignità del querelante.

RICCIO. Ma questa è una facoltà, non un obbligo.

GUIDI. Ritengo pertanto che questo emendamento possa superare le obiezioni che sono state avanzate a tale riguardo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Penso che siamo di fronte ad un grosso equivoco. Tengo a ribadire che questa proposta non è estemporanea, non è nata stamattina, ma è stata concepita da tempo e poi sottoposta al giudizio anche di uffici tecnici. Poiché tutti al mondo possono sbagliare, può darsi che abbiano sbagliato anche loro. Devo dire però che mi sento abbastanza tranquillo e quindi, se il signor Presidente volesse avere la cortesia di sospendere per breve tempo la seduta, probabilmente questa mia tranquillità potrebb-

be travasarsi anche nell'animo di coloro che dissentono.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Aderiamo alla richiesta dell'onorevole ministro, perché qui in effetti si tratta di apprezzamento dell'opportunità politica della proposta.

Vi può essere un cittadino, offeso da una diffamazione, che ha fiducia nel giudice e nella prova liberatoria, ma che non ha fiducia e non si fida di una prova liberatoria da parte del giuri d'onore. Quindi, a mio giudizio, non è in questione un diritto offeso della libertà individuale, né un principio costituzionale: si tratta di apprezzamento politico di un fatto di estrema gravità politica e quindi è opportuno che la Camera sospenda la seduta in modo che ciascuno poi passa, secondo coscienza, portare il proprio contributo alla soluzione di questo delicato problema. Non ci opponiamo perciò ad una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,45).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna » (*Approvato da quella VII Commissione*) (3200).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge, già approvata dalla X Commissione (Trasporti) della Camera e modificata da quella I Commissione (Interni):

MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e il 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (3027-B).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame, nella stessa sede.

Si riprende la discussione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento del Governo alla lettera e) dell'articolo 1, aderendo a quello elaborato nel frattempo dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di dare lettura di questo emendamento.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Propongo di sostituire la lettera e) dell'articolo 1 con la seguente:

« e) per il delitto di diffamazione a mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, e per il connesso reato previsto dall'articolo 57 del codice penale.

In tutti i casi di reati di diffamazione col mezzo della stampa consistente nella attribuzione di un fatto determinato, l'amnistia sarà applicata solo nell'ipotesi che il querelato accetti espressamente il giudizio di un giuri d'onore sulla verità del fatto attribuito. Nel caso di accettazione del giuri, l'autorità giudiziaria che deve applicare l'amnistia nomina tre membri del giuri fra i magistrati del distretto della propria corte d'appello. Se la amnistia si applica davanti alla Corte di cassazione, la nomina del giuri è demandata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Luzzatto, mantiene l'emendamento Cacciatore sostitutivo della lettera e) al primo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. No, signor Presidente, e mentre dichiaro di non insistere neppure sullo emendamento Minasi, di cui pure sono cofirmatario, parzialmente sostitutivo della lettera e) al primo comma, propongo, come emendamento all'emendamento del relatore, di aggiungere, al primo comma, alla fine del primo periodo, le parole: « salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

dei casi di concorso, per ogni altro reato commesso col mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vicedirettore responsabili previsti dall'articolo 57 del codice penale modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127 ».

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, mantiene il suo emendamento sostitutivo della lettera e) al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROMEO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Sforza, mantiene il suo emendamento sostitutivo della lettera e) al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SFORZA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento sostitutivo della lettera e) al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPAGNOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Galdo, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore onorevole Dell'Andro, sostitutivo della lettera e) al primo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Qual è il parere della Commissione sul subemendamento Luzzatto ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Riterrai il subemendamento Luzzatto assorbito, per il quale comunque mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Luzzatto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Onorevole Milia, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MILIA. Insisto per la parte dell'emendamento relativa alle attenuanti di cui all'articolo 114 riguardanti la minima partecipazione, in quanto per la parte in cui si riferisce all'articolo 62, n. 6, del codice penale è assorbito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Milia intesa ad aggiungere al primo comma, lettera b), in fine, le parole: « o quella dell'articolo 114 del codice penale ».

(Non è approvato).

Onorevole Luzzatto, mantiene l'emendamento Minasi, soppressivo del secondo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Gli identici emendamenti Pellegrino, Romeo e Cariota Ferrara, soppressivi del secondo comma, sono così assorbiti.

Onorevole Luzzatto, mantiene l'emendamento Minasi, subordinato, sostitutivo del secondo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Minasi, diretto a sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 443, 444, 445, 446, 447 e 516 del codice penale ».

(Non è approvato).

Onorevole Bettiol, mantiene il suo emendamento, soppressivo al secondo comma del riferimento all'articolo 371, per il quale la Commissione ed il Governo si sono rimessi alla Camera ?

BETTIOL. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Onorevole Breganze, mantiene il suo emendamento, soppressivo al secondo comma, accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera ?

BREGANZE. Insisto solo per la soppressione del riferimento all'articolo 516. ritirando

la proposta di soppressione del riferimento all'articolo 515.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Breganze, diretto a sopprimere, al secondo comma, il riferimento all'articolo 516.

(È approvato).

Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Romeo, soppressivo al secondo comma, del riferimento all'articolo 528, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Migliori, mantiene il suo emendamento, sostitutivo al secondo comma, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi alla Camera?

MIGLIORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Onorevole Galdo, mantiene il suo emendamento, soppressivo al secondo comma delle parole: « e ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del codice penale », fino alla fine del comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Milia, mantiene il suo emendamento, aggiuntivo, al secondo comma, in fine, delle parole: « o quella dell'articolo 62, n. 6, del codice penale o quella dell'articolo 114 del codice penale », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Dobbiamo ora votare l'articolo 1 nel suo complesso.

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Il gruppo del Movimento sociale italiano si è battuto per questa amnistia.

Abbiamo l'onore di dire che il primo progetto di legge presentato al Senato porta la firma di senatori del Movimento sociale italiano. Ma, dopo quanto è accaduto in sede di votazione dell'emendamento Zappa, che è stato approvato con una maggioranza che ormai sta diventando la maggioranza stabile che sostiene questo Governo, e cioè coi voti determinanti del gruppo comunista, noi siamo costretti, di fronte a questo mutamento radicale dello spirito dell'amnistia, a dichiarare che voteremo contro l'intero articolo.

E non possiamo non denunciare la gravità di quanto è accaduto, soprattutto perché abbiamo sentito dal Governo (il ministro Reale ha parlato in nome del Governo) in pratica il suggerimento, rivolto al gruppo socialista, di ritirare frettolosamente l'emendamento, che avrebbe invece potuto trovare l'approvazione unanime dell'Assemblea, perché era un emendamento di pacificazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella non ha sentito niente!

FRANCHI. Ho sentito benissimo! Noi prendiamo atto della ennesima frattura della maggioranza. Ne prendiamo atto — l'abbiamo visto questa mattina —, così come abbiamo dato atto a chi espressamente e chiaramente ha manifestato la propria ribellione di fronte all'ennesimo atteggiamento che continua a dividere gli italiani. Si tratta di un atteggiamento di provocazione. E poi parlate di pacificazione, di feste e di ventennali! (*Proteste all'estrema sinistra*). Questa è la realtà. Ancora una volta ne abbiamo avuto la prova. E noi additiamo all'opinione pubblica la faziosità del Governo che vuole ancora, dopo 20 anni, discriminare gli italiani! Voi avete stabilito, con quell'emendamento che avete approvato, che per gli stessi fatti, che per gli stessi reati v'è l'amnistia per una determinata categoria e non per un'altra. Questo noi denunciamo all'opinione pubblica italiana. E non parlate più, ipocritamente, di pacificazione! E non scrivete più della raggiunta unità del popolo italiano! (*Proteste all'estrema sinistra, a sinistra e al centro — Richiami del Presidente*). Se il Senato, come noi ci auguriamo, respingerà, come ha già respinto, un emendamento di quel genere, avrete voi la responsabilità di avere sabotato un provvedimento di clemenza che era atteso dall'opinione pubblica italiana! (*Applausi a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

COTTONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Desidero fare una breve dichiarazione di voto a nome del gruppo liberale per esprimere alla Camera il sincero e profondo turbamento che proviamo, come democratici, come liberali e come cittadini, per lo spettacolo che hanno dato in questa occasione il Governo e la sua maggioranza. Si era riunito il Consiglio dei ministri e aveva concordemente deciso di non presentare un disegno di legge per la concessione di un'amnistia. Dopo di che l'intero Consiglio dei ministri, con alla testa il guardasigilli, si è lasciato rimorchiare dalla sinistra del Parlamento. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Signor Presidente, per chiarire ulteriormente e per rispondere al piuttosto clamoroso risentimento di una certa parte politica di questa Camera (*Proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*), vorrei ricordare che il Governo non è soltanto l'esecutivo del Parlamento: esso è la guida politica e direi anche morale del paese. Guidare un popolo non è cosa molto semplice, ma si tratta di una cosa assai complessa. Non per nulla i tedeschi dicono che da un certo punto di vista è come costruire un muro con mattoni sferici e senza calce.

Però — diciamolo francamente — in questa occasione il Governo non è stato la guida politica né tanto meno morale del nostro paese. Abbiamo assistito allo spettacolo di un ministro guardasigilli che più volte ha parlato a titolo personale senza farci conoscere il pensiero del Governo. Ha fatto di più: in Consiglio dei ministri si è dichiarato contrario all'amnistia mentre in questa Camera ha addirittura presentato emendamenti, non si è capito se a nome personale o a nome del Governo.

Abbiamo inoltre assistito allo spettacolo certo poco edificante di una maggioranza che più volte ha votato contro il Governo. Una volta erano i socialisti a votare contro il Governo e contro la democrazia cristiana, un'altra volta erano i democratici cristiani a votare contro il Governo e contro i socialisti.

Stando così le cose vogliamo credere che il Governo abbia tanta sensibilità da riflettere sullo spettacolo che in questa occasione ha offerto alla Camera e al paese; e pensiamo che questa sensibilità possa portarlo a riflettere non solo su quanto è avvenuto ma eventualmente a trarre le debite conclusioni su questa manifestazione di impotenza e di assoluta incapacità di guidare il paese.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Signor Presidente, poiché su questo articolo 1 mi pare si stia tentando di imbastire una speculazione politica, vorrei ricordare alcune cose. Nella mia precedente dichiarazione, fatti salvi alcuni emendamenti concordati con i gruppi della maggioranza, perché migliorativi rispetto al testo del Senato, espressi la preoccupazione che ogni ulteriore modificazione avrebbe potuto creare gravi difficoltà per una rapida approvazione del provvedimento. Queste riserve purtroppo trovano conferma nell'approvazione di alcuni emendamenti e in particolare in ordine all'emendamento Zoboli-Zappa.

Come è noto, il gruppo democristiano sarebbe stato più favorevole all'approvazione dell'originario emendamento Greppi, e ha pertanto votato contro l'emendamento Zoboli-Zappa. Tuttavia non può non inchinarsi alla volontà della maggioranza della Camera.

Vorrei ricordare, a proposito del tentativo di speculazione cui prima ho accennato, che in occasione di tutti i provvedimenti di clemenza la disciplina di gruppo non è stata intesa in senso strettamente vincolante, perché si tratta di una materia che non richiede sempre una particolare e totale disciplina politica, presentandosi, invece, un notevole margine alla coscienza di ciascun deputato. Non credo perciò che sia umiliante per il Governo e tanto meno per il Parlamento ciò che è accaduto in occasione della votazione dell'emendamento Zoboli-Zappa. La disciplina è necessaria solo quando si tratti di temi di carattere programmatico sui quali il partito si senta completamente impegnato e non già quando ogni singolo deputato si trovi di fronte ad un problema di coscienza o di sensibilità politica e giuridica. Credo pertanto che sia onorevole per il Parlamento e per il Governo aver condotto le cose nel modo in cui si sono svolte e che bene abbiano fatto i singoli gruppi politici a lasciare libero ciascun deputato di orientarsi secondo quanto dettato dalla propria coscienza. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

b) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 — anche in relazione all'articolo 510 — 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

c) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

Per i suddetti reati non si tiene conto delle aggravanti previste dall'articolo 112 del Codice penale e di ogni altra aggravante speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione ha già espresso parere favorevole all'emendamento del Governo; è contraria, invece, a tutti gli altri emendamenti presentati: all'articolo 2. Quanto, in particolare, all'emendamento Spagnoli, faccio rilevare che è estremamente difficile distinguere i motivi politici o sindacali dagli altri.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 perché essi tendono ad allargare la portata del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, diretto a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati determinati da motivi elettorali, politici o sindacali, punibili con pene non superiori ad anni sei di reclusione ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento sostitutivo delle lettere b) e c), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, lettera b) del riferimento all'articolo 336, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole, Santagati, mantiene il suo emendamento, aggiuntivo al primo comma, lettera c), del riferimento all'articolo 336, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sostitutivo dell'ultimo comma, accettato dalla Commissione:

« L'amnistia per i suddetti reati non si applica qualora concorrano una o più circostanze aggravanti diverse da quelle previste dall'articolo 112 del codice penale e da ogni altra circostanza speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive ed a 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;

c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 371, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530, 575, 576, 577, 628, 629, 630, 640 del Codice penale nonché dagli articoli 5 e 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ad eccezione di quelli Carriota Ferrara, Cacciatore, Pellegrino e Zappa, tutti dello stesso tenore, tendenti a sopprimere al secondo comma la lettera c).

Si intendono assorbiti i due emendamenti Reggiani e l'emendamento Minasi, sempre al secondo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento al primo comma, diretto a sostituire le parole « 2 anni », con le altre « 3 anni », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'identico emendamento Spagnoli è così precluso.

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento diretto ad aggiungere al primo comma, in fine, le parole « e nella misura di 3 anni per le pene detentive e di lire 3 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni 70 », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'emendamento Manco aggiuntivo al primo comma è così precluso.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento soppressivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole De Florio, mantiene i suoi emendamenti al secondo comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE FLORIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani, mantiene il suo emendamento al secondo comma, diretto a sostituire le parole « oltre 2 anni », con le altre: « oltre 3 anni », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REGGIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Carriota Ferrara-Cacciatore-Pellegrino-Zappa soppressivo al secondo comma della lettera c).

(*È approvato*).

Gli emendamenti Reggiani, Minasi e Sforza al secondo comma, lettera c), sono così assorbiti.

Onorevole Cacciatore, mantiene i suoi due emendamenti aggiuntivi di un comma in fine dell'articolo, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Ritiro il primo, mentre insisto per il secondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, diretto ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il condono, nei casi e nella misura in cui esso è applicabile ai sensi delle disposi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

zioni del presente articolo, è esteso alle pene accessorie inflitte o da infliggere ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo - capo quarto del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Cacciatore ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è del pari contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento diretto a sopprimere le parole « e titolo secondo - capo quarto », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si

tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Coccia e Bonaiti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è del pari contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento diretto a sostituire la lettera d) con la seguente: « d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Bonaiti, mantiene il suo emendamento diretto ad aggiungere, alla lettera d), dopo le parole: « circostanze attenuanti »; le altre: « non specifiche », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONAITI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del de-

creto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti; per l'emendamento Accreman si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sponziello, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'intero articolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPONZIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento diretto a sopprimere, al primo comma, le parole « l'amnistia non si applica e », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento diretto ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « esclusa la diffida », le altre: « e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio », non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera ?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Sponziello, mantiene il suo emendamento diretto ad aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « soltanto nel caso in cui abbiano goduto di precedenti condoni successivamente alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale o per tendenza », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPONZIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento diretto ad aggiungere al primo comma, in fine, le parole « soltanto nel caso in cui abbiano goduto di precedenti amnistie e condoni successivamente alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale o per tendenza », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Sponziello, mantiene il suo emendamento soppressivo del secondo e del terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPONZIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole De Florio, mantiene il suo emendamento sostitutivo al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE FLORIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, mantiene il suo emendamento diretto a sostituire, al secondo comma, le parole « per oltre due anni » con le altre: « per oltre tre anni », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MILIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

Onorevole De Florio, mantiene il suo emendamento diretto ad aggiungere, al secondo comma, in fine, le parole: « né delle condanne per delitti commessi in età minore », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE FLORIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Beragnoli, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BERAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Beragnoli, aggiuntivo, in fine, del seguente comma:

« L'amnistia è comunque applicata e l'indulto è concesso a coloro che, pur avendo riportato due condanne a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione, siano stati in età minore alla data della prima condanna e l'esecuzione della stessa sia stata sospesa dal beneficio condizionale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantomila previsti, relativamente ai

tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda — salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione — previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Non accetto lo emendamento principale Zappa, e mi rimetto alla Camera per quello subordinato. Accetto l'emendamento Minio.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario agli emendamenti Zappa anche perché, mentre i numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 7 riguardano reati che sono punibili con ammenda, nell'emendamento si fa luogo ad un concetto che non è contemplato nella legge, vale a dire al concetto della pena pecuniaria, che è un concetto di ordine amministrativo.

Per quanto riguarda l'emendamento Minio, ricordo che al Senato, per ragioni di ordine sistematico, il Governo aveva espresso parere non favorevole, pur consentendo sul fondo del problema; tuttavia, avendo meglio riflettuto che la sostanza vale più della forma, il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Zappa, mantiene il suo emendamento soppressivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ZAPPA. Ritiro l'emendamento principale e insisto sull'emendamento subordinato. La risposta del ministro delle finanze non rispetta la reale situazione del settore, perché il mio emendamento tende ad equiparare l'importazione in piccola misura del caffè a quella del tabacco, che lo stesso mi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

nistro delle finanze fa rientrare nei reati amnistiabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento subordinato Zappa, diretto ad aggiungere, alla fine del n. 3), le parole: « e, escluso quanto previsto ai nn. 1) e 2), per tutti gli altri reati punibili dalle leggi sulle dogane quando la pena pecuniaria non supera il milione di lire », per il quale la Commissione si è rimessa alla Camera, mentre il Governo ha espresso parere contrario.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Minio, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a sostituire, al primo comma, n. 4, le parole: « sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società », con le parole: « con la esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« Fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantomila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo?

DELL'ANDRO, Relatore. La Commissione è contraria sia all'emendamento principale sia a quello subordinato Zappa.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, Ministro delle finanze. Il Governo è del pari contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Zappa, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ZAPPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento principale Zappa, inteso, al primo comma, a sopprimere le parole: « per i tabacchi », e al n. 2) a sopprimere le parole: « relativamente ai tabacchi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Zappa, diretto ad aggiungere, alla fine del n. 2), le parole: « e, escluso quanto previsto al n. 1), nella misura non superiore al milione per tutti gli altri reati punibili dalle leggi sulle dogane ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

3) e nell'articolo 8 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Amatucci, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMATUCCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amatucci diretto ad aggiungere, in fine, il periodo: « Nel caso di contestazione dell'accertamento o della richiesta di pagamento dei diritti o dei tributi stessi, il termine dei 120 giorni, è sospeso fino alla definizione della contestazione ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Zappa, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZAPPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zappa, diretto ad aggiungere al n. 2), lettera b), dopo le parole: « a pena

detentiva », le altre: « non superiore a 30 giorni ».

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 10 e 11, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

ART. 10.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denuncia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Desidero invitare cortesemente i colleghi che hanno presentato questi emendamenti soppressivi dell'articolo 12 a meditare sul valore di essi, perché si tratta di un problema di estrema importanza per l'amministrazione finanziaria.

L'articolo 12 in sostanza afferma che chi paga per beneficiare dell'amnistia non ha più il diritto di chiedere dopo allo Stato il rimborso, perché si parte dal concetto che se il cittadino è innocente, se crede cioè di non aver violato la legge, non è disposto a pagare per beneficiare dell'amnistia, in quanto è convinto che gli organi cui compete l'esame delle controversie gli daranno ragione.

Se viceversa sopprimiamo questo articolo, è evidente che insorgeranno numerose questioni, in quanto il cittadino, dopo aver pagato per beneficiare dell'amnistia, chiederà il rimborso della somma pagata, per cui si avrà un notevole aumento del contenzioso tributario. Se si pensa che l'amnistia viene concessa in parte per eliminare un numero notevolissimo di vertenze penali tributarie, ci si renderà conto che la soppressione dell'articolo 12 avrà l'effetto contrario, per cui il lavoro dell'amministrazione finanziaria non sarà per nulla sgravato e avremo fatto un regalo ai contribuenti senza neppure alleggerire gli uffici.

Per questi motivi rinnovo l'invito ai presentatori di questi emendamenti, che sono certamente in buona fede e non hanno forse riflettuto sulle esigenze del funzionamento interno dell'amministrazione, affinché non

insistano sulle loro richieste, nel superiore interesse dello Stato. Infatti, la soppressione di questo articolo finirebbe in pratica per premiare i cittadini meno responsabili e soprattutto quelli più abbienti, i quali potrebbero permettersi di chiamare in causa lo Stato per ottenere il rimborso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Minio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MINIO. Non insisto, signor Presidente. Già ieri sera nello svolgere questo emendamento ho fatto presente che esso era in parte giustificato dalla scarsa chiarezza della norma, tanto più che non risultava dalla discussione svoltasi al Senato quali fossero i motivi che la giustificavano.

Vorrei far presente che, dopo matura riflessione, mi sono convinto che questo emendamento non è giustificato, anche perché questa materia rientra nella disciplina dell'articolo 9, dove si parla appunto di tributi evasi. Se il tributo è evaso, evidentemente si è già nella fase avanzata del contenzioso, perché il tributo non è evaso quando lo Stato fa un accertamento superiore alla dichiarazione del contribuente, ma solo quando si sono rinunciati gli organi del contenzioso. Del resto oggi non vige più il principio del *solve et repete*, per cui effettivamente, anche quando è terminata la procedura davanti al contenzioso amministrativo, si può continuare a non pagare facendo ricorso all'autorità giudiziaria.

Ritengo che le spiegazioni offerte dal ministro siano sufficienti a dimostrare che le nostre preoccupazioni non erano del tutto fondate. La precisazione del ministro mi induce perciò a ritirare l'emendamento. Aggiungo però che vorremmo che anche gli altri presentatori, in particolare quelli della maggioranza governativa, non insistessero sui loro emendamenti. Comunque, se si dovesse giungere al voto, ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Galdo, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati, soppressivo dell'intero articolo 12.

(*Non è approvato*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

Gli identici emendamenti soppressivi Brenganze e Zappa sono così preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento sostitutivo Amatucci?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amatucci, tendente a sostituire le parole: « entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento », con le parole: « entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti per le ragioni ampiamente illustrate nel discorso di replica. Sono contrario anche all'ar-

ticolo aggiuntivo 14-bis Zoboli, soprattutto perché non ne vedo l'utilità pratica, in quanto il principio indicato mi sembra che già sia contemplato nel provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento interamente soppressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore soppressivo dell'intero articolo 14.

(Non è approvato).

Sono quindi preclusi gli identici emendamenti soppressivi Zoboli, Franchi e Zappa.

Onorevole Galdo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Galdo, diretto a sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il giudice non può applicare l'amnistia se non dopo avere interrogato l'imputato e dopo avere controllato e valutato le prove dallo stesso prodotte, per accertare preliminarmente se non debba procedere a proscioglimento, con la formula prescritta, secondo il disposto dell'articolo 152, ultimo capoverso, del Codice di procedura penale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Onorevole Zoboli, mantiene l'articolo aggiuntivo 14-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-bis Zoboli:

« La declaratoria di amnistia applicata ai sensi della lettera a) dell'articolo 1 della presente legge produce tutti gli effetti giuridici dell'amnistia propria anche per quanto concerne le iscrizioni nel casellario giudiziario ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro 5 anni dalla data della entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6.

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti, che giudica anticostituzionali.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è pure contrario a tutti gli emendamenti.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione propone un emendamento aggiuntivo di questo tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

Ritengo superfluo illustrarlo data l'imminenza del 2 giugno.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ROMEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento principale Romeo, diretto a sostitui-

uire le parole: « 31 gennaio 1966 », con le altre: « 31 marzo 1966 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Romeo, diretto a sostituire le parole: « 31 gennaio 1966 », con le altre: « 28 febbraio 1966 ».

(Non è approvato).

L'identico emendamento Cariota Ferrara è quindi precluso.

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Accreman, diretto a sostituire le parole: « 31 gennaio 1966 », con le altre: « 7 marzo 1966 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo 16-bis proposto dal relatore.

MELIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS. Le perplessità che autorevolmente sono state espresse sull'opportunità dell'emanda amnistia non sono certo dettate da un rigorismo o da uno javertismo illogico, chiuso ed inumano. Non ripeterò in proposito le ragioni che per primo il partito repubblicano italiano ha posto a base di una deliberazione del suo consiglio nazionale nel momento stesso in cui, rivendicando il suo ruolo nella vita della nazione come componente essenziale ed interprete d'una valida ideologia democratica, fissava le proposte concrete per realizzare una società moderna, più giusta e libera.

Resistendo, per probità consapevole, alla suggestione della celebrazione, con la proposta amnistia, della data anniversaria della Repubblica, di quella Repubblica che pur è stata l'obiettivo primario della lotta secolare che è patrimonio glorioso del partito repubblicano italiano, esso ha inteso affermare l'esigenza fondamentale d'una democrazia valida per la certezza del diritto, per l'autorità della giustizia e per quella dello Stato, condizionanti

in modo fondamentale quello Stato di diritto che solo può guadagnare la fiducia dei cittadini.

Le scadenze fattesi periodiche delle amnistie, non più legate ad eventi e travagli profondi, a momenti cruciali della vita collettiva, al dovere ed alla necessità sociale e civica di ricomporre in termini di conciliazione e di superamento il lacerato tessuto connettivo del paese, costituiscono un pericolo ed un attentato ai valori che si riassumono nello Stato di diritto.

Non riprenderò in esame, per la brevità e la sintesi necessarie in una dichiarazione di voto, le giustificazioni fondate su motivi contingenti, quali quelle della decongestione del lavoro giudiziario: esse non hanno valore né morale né giuridico e neppure pratico.

I problemi relativi all'efficienza funzionale, all'adeguamento obiettivo degli strumenti e alle necessarie ed improrogabili modifiche di un codice penale per vari aspetti superato debbono essere affrontati in Parlamento. La riforma del processo penale e del codice penale, la nuova legge sull'ordinamento penitenziario, la previsione nel piano quinquennale per l'ammodernamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie, il disegno di legge sui diritti di famiglia, la depenalizzazione di molti tipi di contravvenzione costituiscono titoli di benemeranza per il responsabile del dicastero, onorevole Reale, e del Governo di cui fa parte.

Occorre accelerare e concludere, come è necessario rimuovere l'assurdo di una legge di pubblica sicurezza iugulatoria del cittadino e dei suoi diritti, come il tempo ed il regime che l'hanno espressa. Normalizzare, proporzionare ed adeguare: lo ricordava ieri in termini romantici l'onorevole Zappa per « i lavoratori contrabbandieri » della Valtellina, lo dirò io per l'esperienza delle pene che gravano sul pastore sardo, che nei reati d'abigeato e nel clima primitivo da cui scaturiscono i reati peculiari dell'isola cumula una congerie d'aggravanti che non conosce la delinquenza evolutiva delle zone più progredite, la quale — per vie fraudolente — realizza massimi profitti con minime sanzioni.

Onorevoli colleghi, questa discussione ha espresso il disagio per le ricorrenti amnistie inflazionanti vicendevolmente per distanze ravvicinate (le ultime due vere e proprie gratuite elargizioni e beneficate per i responsabili di reati) e ha impegnato il Parlamento come si deve ad un provvedimento che rappresenta pur sempre oggettivamente e sogget-

tivamente un arresto ed un'offesa alla giustizia come fatto singolo e nei suoi aspetti generali. Io ritengo che il Parlamento abbia manifestato il segno della sua democraticità perché ha riecheggiato senza finzione e senza irrigidimenti di parte un problema sentito e reale, in una presa di coscienza di tutti gli aspetti del funzionamento della giustizia.

Le perplessità e le ostilità, giustificate più per l'amnistia che per l'indulto, sono fondate sulla denuncia della proclività a lasciar fare, a lasciar passare, che sul piano del costume costituisce il pericolo più grave ed incombente sulla società democratica: un rilassamento, anche nel delicato settore della giustizia, che si adegua all'abbandono dei valori essenziali della convivenza sociale, in un paese che può organizzarsi e progredire solo nel reciproco rispetto, nel rigore e nell'austerità del costume dei singoli e dei responsabili della vita pubblica e degli istituti.

Ritengo che la resistenza e le perplessità che si sono presentate debbano per l'avvenire rappresentare una remora definitiva di fronte a quello che si è definito l'andazzo di una inaccettabile giustizia all'italiana, nelle previste, scontate e programmate soluzioni pietistiche a date obbligate e attese.

Mi rendo conto, però — e se ne è reso conto il Governo — che la collettività nazionale ha recepito e reso proprio il fatto della elargizione dell'amnistia, poiché lo ha collegato alla celebrazione di una data che considera, a ragione, centrale nella storia del nuovo risorgimento del paese. Basterà a caratterizzare e a giustificare l'amnistia l'accettazione da parte del Governo dell'emendamento da vari settori proposto all'articolo 1, con cui si sigilla il superamento politico, giudiziario dei fatti delittuosi collegati alle convulsioni della lotta partigiana. Basterà a dare rilievo alla celebrazione ed al provvedimento il fatto che da tutte le parti si è concorso a determinarlo: anche da quelle parti politiche che contrastano la realtà di oggi. Evidentemente per tutti è un fatto storico l'anniversario della Repubblica, cui bisogna adeguarsi perché conquista e piattaforma di vita per tutti gli italiani. Nella coscienza collettiva cioè si è determinata una spinta che vale a superare riserve e perplessità, di cui pur ho dato giustificazione.

Ho voluto riecheggiare le giustificate riserve del gruppo repubblicano, mettendone in rapido risalto l'incidenza e il profondo significato, pur dichiarando che non voterò contro il provvedimento. Mi sono convinto che la collettività nazionale attende ormai questa

legge, e bene ha fatto il Governo che, tramite il ministro della giustizia, non si è limitato a rinnettersi al Parlamento, ma ha collaborato e preso iniziative per migliorare il testo della delega al Capo dello Stato. Veramente, come conclude la relazione, il ventennale della Repubblica costituisce oggi valida occasione per rinsaldare e rendere più profonda la coesione delle coscienze di tutto il popolo italiano intorno all'istituto repubblicano. Si tratta quindi di una celebrazione che non può per l'avvenire frammentarsi e ripetersi episodicamente in ingiustificate iniziative a titolo pietistico senza menomare la conquista repubblicana, che nella sua solennità storica deve costituire il fattore essenziale, austero e perenne della vita nazionale. (*Applausi*).

CARIOTA FERRARA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIOTA FERRARA. Il gruppo liberale voterà contro la proposta di legge per due motivi.

Il primo è di ordine generale. Noi consideriamo l'amnistia dannosa, specie in questo periodo, per la sicurezza sociale, per il potere punitivo e il principio di autorità dello Stato, perché è una abrogazione, sia pure temporanea e parziale, di singole disposizioni della legge penale. Contro l'amnistia si è sempre levata, da Cesare Beccaria ai nostri giorni, la migliore tradizione giuridica italiana, tradizione che non è solo memoria del passato, ma forza viva e operante sul cammino della nostra civiltà. Né vale andare in cerca, come ha pur fatto ieri qualche collega, di « mostri » nel codice penale; perché se vi fossero (ahimè!) sarebbe riparatrice l'equità che è la giustizia del caso singolo ed è nel cuore di tutti i giudici; né vuole parlare di crisi della giustizia, perché la giustizia è un ideale che non può essere in crisi e che — eterna aspirazione dell'uomo — è uno dei più alti valori dello spirito.

Il secondo motivo è di ordine particolare. Noi avversiamo ancor più il provvedimento per la sua formulazione perché, invece di essere — come si assume — un ulteriore atto di pacificazione, di concordia, di solidarietà umana, esso è solo espressione di particolari vedute politiche, che fanno di vera demagogia.

Sono stati esclusi reati non particolarmente gravi nella loro significazione sintomatica e causale e sono stati inclusi reati che sono di

notevole gravità, anche sul piano morale, economico e sociale, dal vilipendio al sabotaggio.

Non si tratta di « giustizia all'italiana », come ieri l'altro ha affermato l'onorevole Lucifredi, giustizia che pure ha una tradizione di reverenza e di gloria, ma sostanzialmente di un'amnistia per reati speciali, il che è contro il diritto, organismo nel cui palpito si fondono tutte le voci della vita e del pensiero. Voi, di queste, alcune avete soffocate, altre avete demagogicamente dilatate.

Questa proposta di legge è contro il diritto, che deve ispirarsi a criteri imparziali e non a considerazioni particolari che contrastano con la sua indole e con le sue finalità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 16-bis proposto dal relatore:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna (255), Nannuzzi (432) e del disegno di legge governativo sul condono di sanzioni disciplinari (371) è rinviato ad altra seduta.

La proposta di legge testé esaminata sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Monni (3167).

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GONELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Senatori MONNI ed altri: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

di amnistia e di indulto » (*Approvata dal Senato*) (3167):

Presenti	404
Votanti	402
Astenuti	2
Maggioranza	202
Voti favorevoli	339
Voti contrari	63

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Belotti	Calvaresi	Di Leo
Abbruzzese	Bensi	Calveti	Di Lorenzo
Abenante	Beragnoli	Calvi	Di Mauro Ado Guido
Accreman	Berlinguer Luigi	Canestrari	Di Mauro Luigi
Alatri	Berloffa	Cappello	Di Nardo
Alba	Bernetic Maria	Cappugi	Di Piazza
Albertini	Berretta	Caprara	D'Ippolito
Alboni	Bertè	Carcatera	Di Primio
Alessandrini	Bertinelli	Cariglia	Di Vagno
Alicata	Bettiol	Cariota Ferrara	Di Vittorio Berti Bal-
Amadei Giuseppe	Biaggi Nullo	Carocci	dina
Amadei Leonetto	Biagini	Carra	Donat-Gattin
Amasio	Biagioni	Cassiani	D'Onofrio
Amatucci	Biancani	Castelli	Dossetti
Ambrosini	Bianchi Fortunato	Castellucci	Elkan
Amendola Giorgio	Bianchi Gerardo	Cataldo	Ermini
Amendola Pietro	Biasutti	Cavallari	Fabbri Francesco
Anderlini	Bigi	Cavallaro Nicola	Fabbri Riccardo
Angelini	Bima	Céngarle	Fada
Antonini	Bisaglia	Ceravolo	Failla
Ariosto	Bisantis	Ceruti Carlo	Fasoli
Armani	Bo	Cervone	Ferri Giancarlo
Armaroli	Boldrini	Chiaromonte	Fibbi Giulietta
Arnaud	Bologna	Cianca	Fiumanò
Assennato	Bonaiti	Cinciari Rodano	Foderaro
Astolfi Maruzza	Borghi	Maria Lisa	Folchi
Avolio	Borra	Coccia	Forlani
Azzaro	Borsari	Codacci-Pisanelli	Fornale
Badaloni Maria	Bosisio	Colombo Emilio	Fortini
Balconi Marcella	Bottari	Colombo Vittorino	Fortuna
Baldani Guerra	Bova	Corona Giacomo	Fracassi
Baldi	Brandi	Corrao	Franceschini
Baldini	Breganze	Cortese	Franchi
Barba	Bressani	Cossiga	Franco Raffaele
Barbaccia	Brighenti	Covelli	Franzo
Barberi	Brodolini	Cruciani	Galluzzi
Bardini	Bronzuto	Curti Ivano	Gambelli Fenili
Baroni	Brusasca	Dal Cantón Maria Pia	Gáspari
Bártole	Buffone	D'Alessio	Gelmini
Bassi	Busetto	Dall'Armellina	Gessi Nives
Bastianelli	Buttè	D'Arezzo	Ghio
Battistella	Buzzi	De Capua	Giachini
Bavetta	Cacciatore	De' Cocci	Giglia
Beccastrini	Caiazza	De Florio	Gioia
Belci	Calasso	Degan	Giolitti
		Degli Esposti	Giorgi
		Del Castillo	Girardin
		De Leonardis	Gitti
		Dell'Andro	Golinelli
		Delle Fave	Gombi
		De Maria	Gonella Guido
		De Martino	Gorreri
		De Meo	Granati
		De Mita	Greppi
		De Pasquale	Grezzi
		Di Benedetto	Grimaldi
		Di Giannantonio	Guadalupi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

(concesso nella seduta odierna):

Antoniozzi	Leone Giovanni
Botta	Nannini
Gerbino	Spádola

Si sono astenuti:

Buzzetti	De Zan
----------	--------

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La X Commissione (Trasporti) nella seduta di stamane in sede legislativa ha approvato la seguente proposta di legge:

MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (Modificata dalla I Commissione del Senato) (3027-B).

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 30 maggio 1966, alle 17:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

ARMATO ed altri: Norme relative al personale non insegnante delle sopresse scuole e corsi di avviamento professionale collocato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784 (3124);

FODERARO ed altri: Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (776);

CANESTRARI ed altri: Promozione alla qualifica superiore degli ufficiali e degli agenti degli uffici e delle agenzie postali e telegrafiche (2666);

CANESTRARI ed altri: Benefici di carriera agli impiegati ed agenti degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (2667);

ALPINO e DURAND DE LA PENNE: Estensione ad alcune categorie di personale militare delle norme della legge 18 ottobre 1962,

n. 1499, ai soli effetti del trattamento di quiescenza (2657);

GIOLITTI ed altri: Norme sui parchi nazionali (2936);

MALFATTI FRANCESCO ed altri: Normativa generale per la costituzione dei parchi nazionali (2245);

ARMATO: Estensione a particolari categorie del personale delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici delle disposizioni previste dall'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 (3070);

BOVA ed altri: Disposizioni particolari riguardanti i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2937).

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599);

e delle proposte di legge:

RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60);

CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78);

ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178);

BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);

SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787);

FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3087);

— *Relatore*: De Marzi Fernando.

4. — *Seguito della discussione del disegno e proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255);

Condono di sanzioni disciplinari (371);

NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432);

— *Relatore*: Di Primio.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) 989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori*: Dal Canton Maria Pia e Sorigi.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze

armate, della Polizia e della Guardia di finanza (*Approvato dal Senato*) (2568);

— *Relatore*: Vedovato.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori*: Cavallaro Francesco e Sammartino.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore*: Fortuna.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) 717);

— *Relatore*: Zugno.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

12. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante *di minoranza:*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

La seduta termina alle 14,20.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONI ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

LEONE RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale azione intenda svolgere perché la Commissione centrale per la finanza locale riveda la sua decisione, presa recentemente, intesa a sopprimere le somme stanziare in bilancio dalla amministrazione comunale e dall'amministrazione provinciale di Taranto per l'indennità accessoria al personale dipendente dai medesimi enti locali.

La Commissione centrale per la finanza locale, a giustificazione della sua decisione, adduce: *a)* la facoltatività dell'onere, *b)* il non avvenuto assorbimento dell'indennità all'atto della concessione degli assegni integrativo e temporaneo, *c)* le condizioni deficitarie dei due enti.

In ordine alla prima motivazione l'interrogante fa rilevare che la legge sulla finanza locale ammette che possano essere iscritte in bilancio spese facoltative anche nel caso in cui gli enti, deficitari, accedano al terzo limite delle sovrimposizioni, purché siano spese consolidate e rivenienti da esercizi precedenti: la spesa per l'indennità accessoria ai dipendenti dell'amministrazione provinciale è consolidata in bilancio dal 1949 e quella per i dipendenti del comune di Taranto dal 1951, ininterrottamente entrambe, tanto da suggerire legittimamente la convinzione che si tratti di diritto acquisito da parte dei lavoratori delle due amministrazioni.

Nè, a parere dell'interrogante, sembra più solida la ragione del non avvenuto assorbimento dell'indennità accessoria all'atto del conglobamento non solo perché tale motivazione è stata già confutata, e respinta, dalla decisione della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 306 del 24 maggio 1963 che accoglieva il ricorso sulla stessa materia prodotto dai dipendenti del comune di Mira, ma anche perché è inconcepibile che la stessa Commissione centrale possa sostenere — e suggerire essa stessa — il principio di una così grave sperequazione permanente nel trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, quale si perpetuerebbe tra dipendenti da enti che hanno proceduto a tempo opportuno all'assorbimento nello stipendio conglobato dell'indennità accessoria e dipendenti da enti che per ragioni varie, ma non già per obbligo di legge, non vi abbiano provveduto.

Non si comprende poi perché le condizioni deficitarie dei bilanci comunale e provinciale di Taranto siano oggi la causa determinante del divieto della conservazione da parte dei dipendenti dell'indennità accessoria, quando si consideri che le condizioni attuali di tali enti sono tali, purtroppo, da tanti e tanti anni, anteriormente addirittura alla prima concessione di quella indennità.

L'interrogante, infine, sottopone all'altissima sensibilità sociale del Ministro il fatto che con il sorgere a Taranto del quarto centro siderurgico e di molte altre industrie il costo della vita è enormemente aumentato: la mancata corresponsione dell'indennità accessoria a lavoratori a reddito fisso rappresenterebbe una gravissima decurtazione del trattamento economico attuale, già da qualche anno insufficiente a sostenere il nuovo tono economico impresso alla vita cittadina dalla presenza delle grandi industrie. (16712)

D'IPPOLITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale azione intenda svolgere perché la commissione centrale per la finanza locale riveda la sua decisione, presa recentemente, intesa a sopprimere le somme stanziare in bilancio dall'amministrazione comunale e dall'amministrazione provinciale di Taranto per l'indennità accessoria al personale dipendente dai medesimi enti locali.

La commissione centrale per la finanza locale, a giustificazione della sua decisione, adduce: *a)* la facoltatività dell'onere; *b)* il non avvenuto assorbimento dell'indennità all'atto della concessione degli assegni integrativo e temporaneo; *c)* le condizioni deficitarie dei due enti.

In ordine alla prima motivazione l'interrogante fa rilevare che la legge sulla finanza locale ammette che possano essere iscritte in bilancio spese facoltative anche nel caso in cui gli enti, deficitari, accedano al terzo limite delle sovrimposizioni, purché siano spese consolidate e rivenienti da esercizi precedenti: la spesa per l'indennità accessoria ai dipendenti dell'amministrazione provinciale è consolidata in bilancio dal 1949 e quella per i dipendenti del comune di Taranto dal 1951, ininterrottamente entrambe tanto da suggerire legittimamente la convinzione che si tratti di diritto acquisito da parte dei lavoratori delle due amministrazioni.

Nè, a parere dell'interrogante, sembra più solida la ragione del non avvenuto assorbimento dell'indennità accessoria all'atto del conglobamento non solo perché tale motivazione è stata già confutata, e respinta, dalla

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

decisione della V sezione del Consiglio di Stato n. 306 del 24 maggio 1963 che accoglieva il ricorso sulla stessa materia prodotto dai dipendenti del comune di Mira, ma anche perché è inconcepibile che la stessa commissione centrale possa sostenere — e suggerire essa stessa — il principio di una così grave sperequazione permanente nel trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, quale si perpetuerebbe tra dipendenti da enti che hanno proceduto a tempo opportuno all'assorbimento nello stipendio conglobato dell'indennità accessoria e dipendenti da enti che per ragioni varie, ma non già per obbligo di legge, non vi abbiano provveduto.

Non si comprende poi perché le condizioni deficitarie dei bilanci comunale e provinciale di Taranto siano oggi la causa determinante del divieto della conservazione da parte dei dipendenti dell'indennità accessoria, quando si consideri che le condizioni attuali di tali enti sono tali, purtroppo, da tanti e tanti anni, anteriormente addirittura alla prima concessione di quella indennità.

L'interrogante, infine, sottopone all'attenzione del Ministro, il fatto che con il sorgere a Taranto del IV centro siderurgico e di molte altre industrie il costo della vita è enormemente aumentato: la mancata corresponsione dell'indennità accessoria a lavoratori a reddito fisso rappresenterebbe una gravissima decurtazione del trattamento economico attuale. (16713)

GULLO, PICCIOTTO, MESSINETTI, MICELI, POERIO, FIUMANÒ E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — in considerazione del fatto che per lo sviluppo economico e sociale della regione calabrese, oltre che un rinnovamento delle strutture agrarie ed una massiccia industrializzazione, che abbia come principale protagonista l'Azienda di Stato, è necessario prevedere e programmare una promozione intensiva ed estensiva delle attività turistiche; tenuto presente che una delle zone, ormai giustamente accreditata, di sviluppo turistico è l'altipiano silano e che per rendere possibile e rapido tale sviluppo occorre dotare la zona di una viabilità moderna e funzionale; rilevato altresì che anche agli effetti della valorizzazione economica è indispensabile un collegamento meno arcaico dell'attuale tra le zone agrarie del Tirreno, la Valle del Crati, la città di Cosenza, la Sila, le campagne del crotonese, ed il centro industriale e portuale di Crotona; preso atto che la superstrada Paola-

Cosenza appare già oggi una realtà — se il Ministro interrogato accogliendo la unanime istanza dei rappresentanti dei maggiori comuni interessati riuniti il 14 maggio 1966 a San Giovanni in Fiore, non intenda intervenire perché nella imminente programmazione dei lavori stradali più urgenti, sia preventivato e finanziato il prolungamento sino alla città di Crotona della superstrada Paola-Cosenza. (16714)

FERRARIS E MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere perché non abbia avuto sinora applicazione l'articolo 10 della legge sulla rivalutazione delle pensioni I.N.P.S. Tale articolo, come è noto, prevede che ogni anno, se le eccedenze superano il 5 per cento, esse si traducano in un adeguamento delle pensioni; mentre, nel caso che esse eccedenze non raggiungano tale limite, esse debbano essere distribuite *una tantum* in parti uguali, assieme al pagamento della tredicesima mensilità. (16715)

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quale norma di legge il Provveditore agli studi di Catanzaro continui a richiedere, per l'insegnamento presso il Centro rieducazione minorenni, non soltanto lo speciale diploma di fisiopatologia (previsto dall'articolo 404 del regolamento generale del 1928), ma anche un attestato di frequenza di un particolare corso residenziale svoltosi a Napoli.

Poiché il numero di partecipanti a detto corso è stato limitatissimo, tanto che alcuni aspiranti a frequentarlo anche a proprie spese si sono visti nella impossibilità di farlo, ne consegue che gli insegnanti in possesso congiuntamente dei due titoli sono insufficienti a coprire i posti previsti presso il suddetto centro, sicché le relative classi vengono affidate ad incaricati e supplenti, anziché a personale di ruolo in possesso del diploma di fisiopatologia.

L'interrogante invoca pertanto un intervento del Ministero affinché le suddette classi vengano assegnate per trasferimento o in assegnazione provvisoria a personale munito del titolo speciale previsto dalle leggi in vigore. (16716)

MUSSA IVALDI VERCELLI, JACOMETTI E FERRARIS. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono al corrente del fatto che le assunzioni da parte dell'E.T.I. del perso-

nale già dipendente dal C.V.S. vengono fatte in base a rigorose discriminazioni di carattere sindacale e politico, con esclusione di quei lavoratori che hanno con maggior impegno sostenuto la lotta per i diritti sindacali e la difesa dell'occupazione nella lunga vertenza col C.V.S. e per sapere se non si ritenga di dover intervenire perché tale prassi, contraria allo spirito con cui la Camera dei Deputati ha votato la recente legge sui licenziamenti individuali, venga definitivamente abbandonata. (16717)

CAPRARA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle finanze.* — Per conoscere se non intendano disporre che le rispettive amministrazioni ed uffici periferici trovino il necessario concerto per l'esecuzione indilazionabile dei lavori di copertura dell'antigienico alveo situato nel rione di via Lagno di Portici (Napoli). (16718)

DE MARSANICH E TRIPODI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — con riferimento al recente assassinio consumato in Alto Adige — se l'Italia non intenda mutare radicalmente la propria linea politica nei confronti del governo austriaco, considerato che, quanto più si fa arrendevole e tollerante e rinunciataria la nostra condotta, tanto più si irrigidisce e si radicalizza l'azione dello Stato confinante, il quale ormai ospita e tutela con iattanza cittadini italiani più che indiziati come partecipi ai fatti di terrorismo; e se, a tal fine non ritenga di porre decisamente i rapporti italo-austriaci su tale terreno che, non avvertendosi un preciso recesso dal tono e dal contegno finora tenuto da quel governo, porti anche a una rottura dei rapporti diplomatici. (16719)

MORO DINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità che circa 800 sergenti maggiori o marescialli di seconda e di terza classe dipendenti dal Ministero della difesa aeronautica, riconosciuti idonei all'avanzamento ai termini della legge 15 gennaio 1957, non siano ancora stati promossi al grado superiore, anche in soprannumero agli organici di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge suddetta; l'interrogante chiede inoltre le ragioni per le quali non siano ancora provveduto a dare esecuzione alle disposizioni della legge suddetta. (16720)

BRUSASCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è stata accolta la domanda presentata dal comune di Sala Monferrato in data 21 dicembre 1961 per il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 15.000.000 per la costruzione della fognatura.

L'urgenza di questa indispensabile opera igienica e le condizioni del comune di Sala Monferrato ripetutamente colpito dalla grandine nell'anno corrente ed in quelli precedenti inducono l'interrogante a segnalare caldamente al senso di giustizia del Governo la domanda sovrapprecisata. (16721)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se siano al corrente del gravissimo fenomeno di inquinamento delle acque del lago di Varese che ha determinato la distruzione di notevole parte della fauna ittica, suscitando nel contempo fondate preoccupazioni per la salute pubblica e per l'economia della zona; per conoscere inoltre se hanno avuto notizia dell'iniziativa assunta il 20 maggio dal consorzio provinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese, costituito fra l'amministrazione provinciale e i comuni rivieraschi, il quale ha autorizzato la progettazione di un complesso di opere di fognatura e di depurazione atte a raccogliere e a rendere innocue le acque impure, sia di provenienza domestica che industriale, con una spesa complessiva prevista di lire 1 miliardo 250 milioni.

Per tale opera si desidera sapere, in modo particolare, in che misura il Ministro dei lavori pubblici intenda intervenire per gli opportuni stanziamenti ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, al fine di accelerare la realizzazione dei lavori che sono assolutamente urgenti e indifferibili. (16722)

CERVONE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del turismo e spettacolo e della sanità.* — Sulla situazione venutasi a creare a Fiumicino e lungo il litorale laziale a causa dei gravi fatti provocati dalla motocisterna *Fina Norvege*. L'interrogante — premesso che con precedente interrogazione in data 19 novembre 1965 (n. 13944) aveva sottolineato « che la installazione della raffineria della società Purfina a Fiumicino ha apportato notevoli danni alle attività turistiche delle spiagge di Ostia, Fiumicino, Focene, Fregene e Torvajonica che sono ingombre di detriti bitumosi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

ed oleosi, con conseguente disagio di tutti i bagnanti » e che il recente increscioso episodio della motocisterna *Fina Norvege* ha dimostrato che le preoccupazioni erano purtroppo fondate in quanto l'esistenza del terminal in mare della società Purfina importa necessariamente un vasto movimento di petroliere con probabilità che fatti del genere abbiano a ripetersi — chiede di conoscere:

a) se il Ministro dell'industria e del commercio intenda assicurare l'opinione pubblica assumendo l'impegno che nessun'altra concessione sarà fatta per l'installazione di impianti petroliferi e simili che siano comunque collegati con il mare;

b) se lo stesso Ministro ritiene di dovere riesaminare, alla luce della recente esperienza, l'opportunità di revocare alla Purfina la concessione a Fiumicino spostandogliela verso il porto di Civitavecchia;

c) come i Ministri dell'industria e commercio, del turismo e spettacolo e della sanità ritengano di conciliare i pubblici interessi del turismo e della salute pubblica con quelli di attività petrolifera;

d) se il Ministro dell'industria intende convocare una riunione con la partecipazione di tutti gli interessati (province, comuni, camere di commercio, enti provinciali del turismo) onde esaminare i suddetti problemi;

e) se l'attuale situazione presenta concreti pericoli per la salute pubblica. (16723)

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere se non intenda adottare i necessari provvedimenti perché nell'anno in corso non abbia a ripetersi il notevole ritardo nella liquidazione delle indennità di esami spettanti ai membri di commissioni di maturità e abilitazione. (16724)

VESPIGNANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza degli episodi verificatisi il 26 maggio 1966 ad Imola con l'intervento della polizia nei confronti di una pacifica manifestazione di donne braccianti dell'azienda Galvani di Lavezzola (Ravenna), le quali esprimevano senza violenza alcuna la loro viva protesta per il profondo disagio derivante dalla pretesa della proprietà di rompere il contratto di compartecipazione nella gestione dell'azienda stessa.

L'interrogante fa presenti le gravi condizioni economiche dei braccianti a seguito delle pretese padronali e delle violazioni contrattuali e chiede quali interventi il Governo intenda adottare nella fattispecie per garantire

a favore della tanto disagiata categoria il diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione ed il rispetto delle leggi vigenti. (16725)

FOA, PASSONI, CERAVOLO, ALINI E PIGNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — con riferimento alle sue dichiarazioni, in data 18 maggio 1966, ai rappresentanti genovesi dei partiti governativi sugli investimenti I.R.I. a Genova, dichiarazioni il cui tenore è tale da suscitare le più serie preoccupazioni sull'andamento della produzione e soprattutto dell'occupazione nell'industria genovese, l'opinione del Ministro sulla necessità di rivedere d'urgenza il programma di investimenti, sia nella quantità, sia nella struttura; gli interroganti sottolineano l'assoluta irrilevanza ai fini dell'occupazione operaia del programma suddetto, per il fatto che 48 miliardi per la siderurgia e la cantieristica servono solo a fini di rinnovo tecnologico e sottolineano altresì il fatto che 12 miliardi per il settore meccanico (di cui 10 per la fusione Ansaldo-CGE) significano un sostanziale disimpegno del Governo per la industria meccanica genovese.

(16726)

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave decisione che starebbe adottando la S.I.P. con la soppressione del posto telefonico pubblico a Castellammare del Golfo.

Il provvedimento arrecherebbe danno enorme alle categorie imprenditive e specialmente ai commercianti di quell'importante centro marittimo ed agricolo, ed a tutta la popolazione per cui regna giustificato allarme ed agitazione;

se non ritenga d'intervenire prontamente presso la S.I.P. perché sia mantenuto il telefono pubblico a Castellammare con gli attuali impianti. (16727)

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se ritenga possibile rilasciare il benestare valutario richiesto dal signor Mario Chiola, ex titolare del fallito magnifico Poletti di Torino, con istanza presentata il 14 maggio 1966 alla Direzione generale ufficio italiano cambi ed al Ministero, per eseguire un pagamento a favore di un creditore estero, pur non avendosi la corrispondente contropartita merce, e se il rilascio di tale benestare può essere accordato senza effettivo controllo.

(16728)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se — dopo quanto è avvenuto e sta avvenendo in Valle d'Aosta — persiste a ritenere di avere agito rettamente cedendo alla suggestione di interessati elementi locali che lo ha portato ad interferire inopportuno e ingiustamente in una situazione che aveva il suo sbocco naturale nell'appello democratico al corpo elettorale.

(4056)

« MALAGUGINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, e i Ministri del tesoro e della sanità, per conoscere se ritengono conciliabile con il senso di responsabilità e correttezza, che non deve difettare in coloro cui è affidato il delicato incarico di presiedere enti a contributo quasi esclusivamente statale, l'atteggiamento attribuito recentemente dal *Consultorio*, organo ufficiale dell'Associazione nazionale medici consultoriali, all'attuale presidente dell'Opera nazionale maternità e infanzia, ex onorevole Angela Gotelli.

« In un articolo apparso nel numero di aprile 1966 del citato giornale e firmato da E. Clerici, autorevole esponente della citata associazione e persona vicina alla democrazia cristiana, si afferma, infatti, che il presidente dell'O.N.M.I. " anche in questi ultimi tempi, non ha badato a contenere le spese... ma somme considerevoli ha impiegato per fornirci quei famosi libretti sanitari e le nuove cartelle che, per non dire di peggio, hanno notevolmente accresciuto il nostro lavoro ».

« In altro articolo poi, apparso nello stesso numero del giornale citato, Cesare Mazzetti — esponente massimo dei medici consultoriali — riferendosi ad un recente incontro a carattere sindacale, afferma: " La Presidente (vedi Gotelli) concludeva le sue dichiarazioni dicendo che, delusa del comportamento dei ministri vigilanti (vedi Ministro del tesoro), si augurava che, attraverso una efficiente azione di protesta dei medici e dei dipendenti, si poteva ottenere un risanamento della situazione. Conseguentemente, la nostra associazione riprendeva la sua libertà d'azione e decideva di partecipare allo sciopero indetto dall'Associazione nazionale dipendenti O.N.M.I. ».

« Il che sembra all'interrogante assai più grave e intollerabile delle spese superflue cui si è riferito il primo articolista, in quanto qui si giunge al punto di sobillare addi-

rittura il personale dipendente allo scopo di ottenere un contributo statale ancora più elevato per disperderlo poi in spese superflue; a parte il fatto che non si confà certamente a chi ha l'onore di presiedere un grande ente d'importanza nazionale esprimere delusione per il comportamento del Ministro competente e, per di più, appartenente al proprio partito. Giova, infine, aggiungere che, in tale situazione, l'attuale presidente dell'O.N.M.I. continua ad assumere personale impiegatizio al di fuori della tabella organica; continua a spendere decine di milioni per pubblicare una inutile rivista, dalla quale personalmente attinge quale direttore (ma si tratta forse di una giornalista?) un lauto assegno mensile; procura al suo preteso " Consulente sanitario ", dottor Bruni, altri lauti compensi mensili per gli inutili compiti che ha voluto affidargli.

(4057)

« TERRANOVA RAFFAELE ».

Interpellanza.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo, per conoscere — considerati lo stato di abbandono di gran parte dei terreni dell'azienda della Società bonifica di Fogliano, in territorio dei comuni di Latina, Pontinia e Sabaudia, l'interesse pubblico che detta zona riveste, nonché la possibilità che essa presenta per lo sviluppo agricolo e turistico — se ognuno, nelle rispettive responsabilità e competenze, non creda opportuno:

a) che si trasferiscano all'O.N.C. i terreni agricoli compresi in tale Azienda; e ciò perché, in applicazione del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale e del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 sull'ordinamento dell'O.N.C., si possa perfezionare e completare la bonifica e la colonizzazione dell'agro pontino con i conseguenti appoderamento e assegnazione di terre;

b) che il " parco " ivi esistente sia assegnato al comune di Latina per lo sviluppo turistico della città, per l'arricchimento demaniale del comune stesso (particolarmente povero), che sia vincolato per essere conservato nella sua caratteristica e costituire zona verde da adibire ad attività sportive e ricreative della gioventù, nonché ad eventuali attività scolastiche;

c) che siano assegnate ai comuni di Latina, Sabaudia e Pontinia le zone delle " dune "

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

affinché, rispettando i vincoli per la tutela delle bellezze naturali, tali comuni possano, senza che si corra il pericolo di cadere in fatti di speculazione privata, sviluppare turisticamente la fascia costiera compresa tra Anzio e il Circeo.

« L'interpellante chiede altresì che i competenti ministeri, nelle more di attuazione di quanto richiesto con la presente interpellanza, prendano le opportune ed immediate iniziative per bloccare la situazione allo stato attuale, onde evitare che possano essere ulteriormente compromessi gli interessi pubblici di tutta la zona.

(807)

« CERVONE ».

Mozione.

« La Camera,

richiamata la Relazione sulla C.E.E. presentata dal Ministro degli affari esteri il 29 dicembre 1965;

preso atto degli ulteriori sviluppi della Comunità economica europea nelle riunioni del Consiglio dei ministri successivamente intervenute;

considerato che lo sviluppo economico-sociale del Paese è positivamente legato nella sua globalità alla progressiva realizzazione degli obiettivi del Trattato di Roma, con particolare riguardo agli articoli 2, 39 e 110;

richiamato quanto enuncia in particolare la citata Relazione del Ministro degli affari esteri: " E, comunque, indubbio che nel graduale processo di integrazione delle economie dei Sei Stati membri della C.E.E. in una unica economia integrata, la nostra agricoltura si trovi, per ragioni storiche e strutturali, in condizioni di partenza non vantaggiose. E anche indubbio che lo squilibrio finora constatato nel settore agricolo potrà essere corretto solamente in un quadro più ampio e cioè orientando, come si è detto, le politiche sociali e regionali della C.E.E. nel senso di prendere nella dovuta considerazione le situazioni sfavorevoli, da cui partono non solo la nostra agricoltura ma, anche, in generale, le nostre aree depresse ",

ricordati i traguardi raggiunti dai produttori agricoli italiani che nel periodo 1951-1963 hanno portato l'agricoltura a realizzare, *pro capite*, un aumento di produttività superiore a quello degli altri settori e ad aumentare negli ultimi 11 anni il prodotto lordo di oltre il 45 per cento con una diminuzione di quasi tre milioni di unità lavorative:

richiamate le norme dell'articolo 39 del Trattato e la risoluzione finale della Conferenza di Stresa degli Stati membri del luglio 1958 che, a norma dell'articolo 43 del Trattato ha indicato l'obiettivo essenziale della parità dei redditi tra gli addetti all'agricoltura e gli addetti agli altri settori produttivi;

rilevato che il Consiglio dei ministri della C.E.E. deve provvedere, avendo già predisposto un calendario per l'approvazione e l'entrata in vigore dei progetti di regolamentazione modo da aumentare il livello medio dei prezzi comuni sulla base delle proposte presentate dalla Commissione al Consiglio;

preso atto che il Parlamento Europeo ha ritenuto necessario che le citate proposte dell'esecutivo della C.E.E. siano modificate in modo da aumentare il livello medio dei prezzi proposti a causa del ritardo dei redditi agricoli e dell'aumento dei costi di produzione;

considerato altresì che finalità fondamentale del Programma di sviluppo economico è il miglioramento del reddito medio degli addetti all'agricoltura in confronto agli addetti alle altre attività;

impegna il Governo

1) a sostenere con fermezza, nel quadro del principio della globalità, le posizioni irrinunciabili dell'agricoltura italiana in sede di definizione dei regolamenti in discussione per lo zucchero, le materie grasse, il tabacco, il vino e in modo particolare ad ottenere con intransigenza l'approvazione integrale della proposta di regolamento complementare della Commissione per i prodotti ortofrutticoli;

2) ad adoperarsi perché nei prossimi negoziati di Bruxelles sulle proposte della Commissione intorno al livello comune dei prezzi per il latte e i prodotti lattiero caseari, la carne bovina, il riso, lo zucchero, i semi oleosi e l'olio di oliva, le relative decisioni del Consiglio dei ministri della C.E.E. tengano adeguato conto del parere del Parlamento Europeo e della situazione dell'agricoltura italiana con particolare riguardo alla necessità di sviluppare le nostre produzioni zootecniche ed inoltre ad adoperarsi perché, qualunque sia il livello dei prezzi fissati, i negoziati di Ginevra in sede GATT al *Kennedy round* non pregiudichino la possibilità di una revisione annuale dei prezzi agricoli sulla base della evoluzione dei relativi costi di produzione;

3) a riconsiderare le nuove esigenze che l'anticipata attuazione della politica agricola comune comporta in materia di intervento finanziario pubblico a favore del settore agri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1966

colo che sia in qualche misura comparabile ad analogo sforzo già compiuto negli altri paesi della Comunità; prevedendo a tal fine, in relazione al bilancio di previsione per il 1967 un'adeguata disponibilità di mezzi finanziari sul bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura, che integrino gli stanziamenti contemplati dal Piano Verde II;

4) ad indirizzare l'intervento finanziario dello Stato in campo previdenziale, con assoluta priorità a compensazione della posizione sperequata di reddito degli addetti all'agricoltura nei confronti degli addetti agli altri settori produttivi, in armonia con l'indirizzo

enunciato dal Programma di sviluppo al capitolo XVIII: eliminando le anacronistiche lacune esistenti nella protezione sociale in particolare dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

(74) « FRANZO, TRUZZI, BALDI, ZUGNO, PUCI ERNESTO, STELLA, ARMANI, DE MARZI, PREARO, BUFFONE, CASTELLUCCI, HELFER, LATTANZIO, RINALDI, NEGRARI, TANTALO, VIALE, VICENTINI, BOTTARI, SORGI, MICHELI ».